Schweizerische Allianz Bildung 65+ (AB65+)
Alliance Suisse pour la Formation 65+ (AF65+)
Alleanza Svizzera per la Formazione 65+ (AF65+)

Statuto dell'associazione

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione “Alleanza Svizzera per la Formazione 65+ (AF65+)” è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sede dell’associazione è a Zurigo.

Art. 2 Scopo

Lo scopo dell’associazione è promuovere e aumentare la partecipazione delle persone anziane alla formazione a beneficio di tutte le generazioni.

L’associazione rappresenta gli interessi dei soci nei confronti della politica, dell’amministrazione e dell’opinione pubblica.

L’associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

È un’organizzazione senza scopo di lucro.

Art. 3 Attuazione dello scopo

Le attività dell’associazione si ispirano alla Carta svizzera sulla formazione 65+ del gennaio 2024.

L’associazione può intervenire in materia di politica della formazione, promuovere lo scambio di esperienze, stimolare e sostenere le innovazioni nella formazione degli adulti e nella relativa ricerca, nonché promuovere lo sviluppo di metodi didattici e strumenti per la formazione delle persone anziane.

II. Iscrizione

Art. 4 Soci

Possono diventare soci dell’associazione sia singole persone (persone fisiche) che organizzazioni (persone giuridiche) che offrono formazione per anziani o servizi legati alla formazione, svolgono attività di ricerca in questo settore o sono attive nella politica per gli anziani e attribuiscono grande importanza alla formazione.

L’ammissione avviene su richiesta da parte del Consiglio direttivo.

Il recesso avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo prima della fine dell’esercizio finanziario.

Alleanza Formazione 65+

Il Consiglio direttivo può escludere i soci qualora questi agiscano in contrasto con lo scopo dell'associazione o arrechino danno all'associazione, oppure qualora non abbiano versato la quota associativa per almeno un anno.

III. Organi dell'associazione

Art. 5 Organi

Gli organi dell'associazione sono

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- la segreteria
- l'organo di revisione

Art. 6 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci costituisce l'organo supremo dell'associazione. È composta da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio direttivo può disporre che l'Assemblea dei soci si svolga con mezzi elettronici o tramite videoconferenza.

Le assemblee dei soci straordinarie si tengono qualora il Consiglio direttivo, l'organo di revisione o almeno un quinto dei soci attivi ne facciano richiesta per iscritto, indicando lo scopo.

Gli inviti alle assemblee dei soci vengono inviati almeno 15 giorni di calendario prima della data dell'assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'invito può essere inviato per posta o per e-mail.

Ogni assemblea dell'associazione convocata in conformità allo statuto è valida, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Un socio può delegare più persone; solo una di esse ha diritto di voto.

Art. 7 Competenze dell'Assemblea dei soci

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione della relazione annuale e della relazione di revisione, l'approvazione del bilancio d'esercizio, il discarico del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- fissazione delle quote associative;
- elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- elezione del presidente o della presidente tra i membri del Consiglio direttivo;
- elezione dell'organo di revisione;
  deliberazioni su eventuali proposte sottoposte all'Assemblea dei soci dal Consiglio direttivo;
- modifica dello statuto;
- disposizione di una votazione generale sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra quattro e sette.

I membri del Consiglio direttivo e il/la presidente vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per un mandato di quattro anni ciascuno.

Ogni socio dell'associazione è eleggibile.

Il mandato ha una durata di quattro anni ed è possibile la rielezione per due volte.

Il Consiglio direttivo si costituisce autonomamente.

Art. 9 Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci dell'adempimento dei compiti dell'associazione (art. 3). Esso dispone di tutti i poteri che non sono riservati ad un altro organo.

- Il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea dei soci proposte relative alle deliberazioni e alle elezioni di sua competenza. È a sua discrezione sottoporre all'Assemblea dei soci ulteriori questioni.
- Il Consiglio direttivo designa la segreteria.
- Approva il regolamento organizzativo e gli altri regolamenti.
- Designa i soggetti autorizzati a firmare e stabilisce le modalità di rappresentanza nei confronti di terzi.
- Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro, di cui possono far parte anche persone esterne al Consiglio stesso, e delegare loro poteri. Il Consiglio direttivo è rappresentato in ogni gruppo di lavoro.

Art. 10 Convocazione e quorum del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo viene convocato dalla Presidenza ogni volta che le esigenze operative lo richiedono, ma almeno due volte all'anno. Le riunioni possono svolgersi in videoconferenza. Ogni membro del Consiglio direttivo può richiedere la convocazione di una riunione entro un mese, indicandone i motivi.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo. Egli/ella può essere sostituito/a dal vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito in presenza di più della metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.

A meno che un membro del Consiglio direttivo non richieda una discussione orale, è possibile deliberare per via circolare o tramite e-mail.

Art. 11 Indennità del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera a titolo gratuito.

I suoi membri possono ricevere un'indennità per incarichi che esulano dalle competenze del Consiglio direttivo.

Art. 12 Segreteria

La Segreteria è responsabile dell'attuazione del programma annuale e del rispetto del bilancio approvato.

Art. 13 Organo di revisione

L'organo di revisione verifica la contabilità e il bilancio dell'associazione e presenta all'assemblea dei soci la relativa relazione. Sottopone all'assemblea dei soci la proposta di approvazione o di rigetto del bilancio e della relazione annuale, nonché di concessione o diniego del discarico al consiglio direttivo.

L'organo di revisione è costituito da una persona fisica o giuridica.

Il mandato ha una durata di due anni. È ammessa la rielezione.

I membri del comitato direttivo non possono ricoprire contemporaneamente la carica di organo di revisione.

IV. Finanze

Art. 14 Risorse finanziarie

L'associazione si finanzia tramite le quote associative, le donazioni e i fondi destinati ai progetti provenienti da terzi.

V. Disposizioni finali

Art. 15 Responsabilità

L'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci dell'associazione e del consiglio direttivo (nella misura consentita dalla legge).

Art. 16 Protezione dei dati

L'associazione tutela i dati personali che le vengono affidati in conformità alle disposizioni di legge.

I soci possono richiedere al consiglio direttivo un elenco di tutti i soci.

Art. 17 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea dei soci e richiede una maggioranza di due terzi dei soci presenti. Qualora l'associazione disponga di un patrimonio attivo, questo viene trasferito a un'organizzazione svizzera senza scopo di lucro ed esente da imposte con finalità identiche o simili.

Una fusione è possibile solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposta in ragione del suo carattere di utilità pubblica o del suo scopo pubblico.

È esclusa la distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i soci.

Qualora l'associazione non sia più in grado di provvedere autonomamente al proprio scioglimento, il comitato direttivo incarica un curatore di farlo.

Art. 18 Validità

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 4 novembre 2026. È entrato in vigore lo stesso giorno.

Olten, 4 novembre 2026

Il presidente
Roger Furrer

Il vicepresidente
Martin Schmid

L'attuario
Maximilian Grieger

Il cassiere
Pius Knüsel

Allegato

Carta svizzera della formazione 65+

Imparare sempre rende più forti!

Nei prossimi anni la quota di popolazione in età di pensione continuerà a crescere. Dal punto di vista della politica sociale e sanitaria, è estremamente importante che questa categoria demografica sia pienamente coinvolta nella vita della società.

1. La formazione promuove il benessere e il senso di comunità.

La partecipazione di persone over 65 ad iniziative di formazione svincolate dall'attività lavorativa è nell'interesse tanto degli individui quanto della società nel suo complesso. A livello individuale, aumenta il benessere psicofisico, l'autonomia e la capacità di autodeterminarsi. A livello sociale, rafforza la partecipazione e la coesione.

2. La passione favorisce l'apprendimento.

Le ragioni e le motivazioni che spingono ad apprendere nell'età della pensione sono diverse da quelle che animano le persone ancora attive professionalmente. All'origine della partecipazione ad attività formative ci sono il piacere di imparare, la curiosità e l'esigenza di restare al passo con i cambiamenti sociali. Inoltre, prendere parte a una formazione permette di stringere contatti personali.

3. L'apprendimento richiede una varietà di proposte.

Le persone pensionate hanno esigenze formative, esperienze e competenze del tutto eterogenee: anche i formati e i contenuti della formazione devono quindi essere vari e multiformi.

4. La partecipazione implica accessibilità e qualità.

- L'accessibilità e una didattica calibrata sulle esigenze di persone nella terza e quarta età della vita sono fondamentali. È necessario tenere conto della preparazione pregressa, della lingua parlata dai partecipanti, del loro stato di salute, del luogo e dell'orario. La qualità delle proposte favorisce l'acquisizione, il consolidamento e l'applicazione delle competenze.

5. L'efficacia presuppone ricerca.

Perché la formazione destinata alle persone anziane raggiunga i gruppi target auspicati serve un'approfondita attività di ricerca.

6. L'apprendimento in età avanzata necessita di condizioni quadro favorevoli.

Per l'attuazione della Carta devono sussistere condizioni quadro vincolanti dal punto di vista legislativo e finanziario.

Siamo un'alleanza
Le organizzazioni che aderiscono al progetto si impegnano a contribuire fattivamente all'attuazione della Carta. In particolare:

- riconoscono l'utilità individuale e sociale della formazione nell'anzianità.
- predispongono un ventaglio di proposte accessibile e diversificato per le persone in età di pensione.
- mettono in pratica le più recenti teorie scientifiche.
- garantiscono la qualità dell'offerta formativa dedicata agli over 65.
- collaborano tra loro per quanto attiene alla politica della formazione, alla ricerca, all'attuazione e alla valutazione.

Alleanza Formazione 65+

Tutte le organizzazioni attive nella formazione per le persone anziane sono benvenute nell'alleanza.
Zurigo, 2024

Contatto: alleanza@formazione65altro.ch

Primi firmatari

- U3 Svizzera – Federazione svizzera delle Università della terza età
- AUPS – Associazione delle Università Popolari Svizzere
- Pro Senectute Svizzera
- Cattedra di formazione degli adulti e perfezionamento, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW)

Gennaio 2024